



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE**

ATTO N. DEL 39

Torino, 26/01/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto UNIA
Marco Alessandro GIUSTA	Alberto SACCO
Antonino IARIA	Sergio ROLANDO
Maria LAPIETRA	Marco PIRONTI
Francesca Paola LEON	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Roberto FINARDI

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE - PRESA D'ATTO NUOVO STATUTO – APPROVAZIONE QUALIFICA COMPONENTE DEL COMITATO DEI TERRITORI DA PARTE DELLA CITTA'.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12 gennaio 2021 dichiarata immediatamente eseguibile, la Città ha provveduto ad approvare il recesso volontario della Città di Torino da socio ordinario dell'Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare, con sede in Torino, via Piave n. 15.

Il recesso, come descritto nella citata deliberazione, è stato determinato dalla necessità ed opportunità di consentire all'Associazione, come richiesto dalla medesima in data 31.12.2020, di iscriversi al registro unico nazionale del Terzo Settore, previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo Settore".

L'art. 4, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo stabilisce, infatti, che non sono enti del Terzo

Settore le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento, o controllati dai suddetti enti.

Al fine di mantenere la natura di ente di terzo settore APS in capo alla Rete Italiana di Cultura Popolare, è stata individuata la strada di valorizzare l'apporto degli Enti Locali che hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo della Rete Italiana di Cultura Popolare, in primo luogo il Comune di Torino, attraverso un apposito organo previsto dallo Statuto, il Comitato dei Territori, con funzioni consultive e di proposta. A tale Comitato, inoltre, verrà riconosciuta la prerogativa di indicare un componente del Consiglio Direttivo.

In tal modo, verrà - di fatto - mantenuta e garantita la partecipazione degli Enti Locali alla Rete Italiana di Cultura Popolare, consentendo allo stesso tempo di mantenere in capo all'associazione la natura di Ente del Terzo Settore APS.

Conseguentemente, con la citata deliberazione del 12 gennaio 2021 si è provveduto a formalizzare il recesso volontario del Comune di Torino, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del vigente Statuto dell'Associazione.

Successivamente, l'Associazione ha provveduto con Rogito Notaio Dott. Enrico Mambretti in data 20 gennaio 2021, in corso di registrazione, all'approvazione del nuovo testo dello Statuto sociale, che annovera anche la modifica della denominazione dell'associazione in quella nuova di "ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE APS".

Le modifiche rappresentano un adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, e sono finalizzate all'ottenimento dell'iscrizione presso l'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione "Associazioni di Promozione Sociale".

Le medesime hanno interessato l'art. 3 ("Scopi e attività"), 4 ("Attività"), 5 ("Attività diverse e strumentali"), 6 ("Soci"), 10 ("Organi dell'Associazione") e 17 ("Comitato dei Territori").

In particolare l'art.17, ha istituito il Comitato dei Territori, "... composto da Regioni, Enti Locali, Enti Pubblici, Fondazioni ed Enti perseguenti scopi di utilità sociale, di promozione dello sviluppo economico o filantropici che, attraverso uno stabile sostegno all'Associazione, intendono favorirne e svilupparne l'attività nel territorio di riferimento..".

Il Comitato avrà quindi funzioni consultive e di proposta per il Consiglio Direttivo ed il Direttore, con particolare riferimento alla delineazione di strategie che, anche attraverso la creazione di reti, intendano perseguire lo sviluppo territoriale attraverso la cultura come vettore qualificato di cittadinanza e coesione sociale.

La Città di Torino, confermando l'interesse e la volontà di collaborare con l'Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare, anche in considerazione delle attività istituzionali dell'Associazione stessa, intende quindi aderire all'Associazione come componente del sopra descritto Comitato dei Territori.

Con il presente provvedimento, pertanto, si procede alla presa d'atto delle modifiche statutarie, nonché all'adesione della Città in qualità di componente del Comitato dei Territori.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

- 1) del nuovo Statuto dell'“ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE APS”, approvato dall'Associazione e redatto con Rogito Notaio Dott. Enrico Mambretti in data 20 gennaio 2021, in corso di registrazione, che annovera anche la modifica della denominazione dell'associazione da Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare in quella nuova di ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE APS, con sede in Torino, via Piave n. 15 (**all. 1 e 2** parti integranti del presente provvedimento);
- 2) di approvare l'adesione della Città in qualità di componente del Comitato dei Territori, istituito e regolamentato dall'art. 17 del nuovo Statuto;
- 3) di demandare al Dirigente competente eventuali e/o ulteriori adempimenti finalizzati all'adesione della Città al succitato Comitato;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Economico;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Francesca Paola Leon

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Monica Sciajno

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto

ALLEGATO "A" AL REP. N.

S T A T U T O S O C I A L E

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, un'associazione culturale di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE APS", siglabile "RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE APS".

L'Associazione ha sede legale in Torino.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di variare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, sottoponendo la variazione alla ratifica dell'Assemblea dei Soci, nonché di istituire diverse sedi operative, unità locali, filiali e sedi secondarie.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

I soci potranno fornire supporto e collaborazione all'Associazione anche mettendo a disposizione i propri uffici per attività di tipo amministrativo e/o tecnico nell'ambito delle ordinarie attività di servizio. L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e anche all'estero.

Articolo 2 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Scopi e finalità

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Può operare in forme di collaborazione con enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Università, Scuole ed altri Enti Locali e Pubblici), privati e non profit. L'Associazione si propone, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettere a, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, r, v, w e z del DLgs. n.117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle normative particolari vigenti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del DLgs. n.117/2017;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 4 - Attività principali

Quale attività principale, l'Associazione intende perseguire e sviluppare processi di attivazione e costruzione di Comunità in costante rapporto tra passato e presente, valorizzare le tradizioni popolari, insieme alla ideazione e promozione di proposte culturali e sociali che si pongono l'obiettivo di facilitare l'inclusione e l'integrazione sociale.

L'Associazione promuove, organizza e gestisce ogni tipo di attività culturale, formativa, educativa, sociale e ricreativa di comunicazione e di diffusione ritenuta necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione, a tal fine, conserva e valorizza il Fondo librario e archivistico del Prof. Tullio De Mauro, favorendone la conoscenza e la fruizione a livello nazionale ed internazionale.

Art. 5 - Attività diverse e strumentali

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le

compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca sui beni sociali, la concessione di fideiussioni e altre malleverie.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. n.117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del DLgs. n.117/2017. Nell'ambito delle attività diverse, l'Associazione potrà anche svolgere attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Infine, ad esclusivo scopo di autofinanziamento, l'associazione potrà effettuare raccolte pubbliche di fondi, ai sensi dell'art.7 del DLgs. n.117/2017, anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore.

Articolo 6 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che manifestino un comprovato interesse per lo sviluppo di proposte culturali e sociali finalizzate all'inclusione ed

all'integrazione sociale delle Comunità in cui opera l'Associazione, nonché altri Enti del Terzo settore, Reti Associative APS, Enti e persone giuridiche senza scopo di lucro, tra cui quelle identificate come "Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare" ai sensi del successivo art. 21, le Fondazioni perseguiti scopi di utilità sociale, di promozione dello sviluppo economico e filantropiche, nonché gli Enti pubblici in genere, che ne condividano gli scopi e che vogliano contribuire, attraverso il proprio sostegno all'attività dell'Associazione, allo sviluppo e alla diffusione delle finalità della stessa. In ogni caso, il numero di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

In caso di richiesta di ammissione da parte di persone giuridiche, la stessa richiesta deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

Nell'Associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

L'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può attribuire specifici riconoscimenti onorifici a persone che si siano distinte per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione e agli ex Presidenti della stessa.

Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia accettata dal Consiglio Direttivo; l'iscrizione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Sono inoltre soci ordinari, previa ammissione del Consiglio Direttivo, le associazioni aventi la denominazione "Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare" di cui all'articolo 21.

Con apposito regolamento l'Associazione stabilisce le modalità di adesione dei soci ordinari e delle Antenne, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, fermo restando, con riferimento all'ammissione di nuovi soci, il principio dell'assenza di criteri discriminatori per motivi politici, religiosi, culturali, etnici, razziali o di genere.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività ed in particolare i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

I soci sono altresì tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi ed ai principi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Articolo 7 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, per causa di morte, estinzione o per esclusione. Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo ed è comunque tenuto al pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Il socio può essere escluso per gravi motivi ed in particolare quando non ottempera alle norme statutarie, arreca danni morali o materiali all'Associazione, danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento.

L'esclusione da socio è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con atto motivato. Dell'esclusione deve

essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso.

L'esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento delle quote associative e degli arretrati dovuti.

I soci esclusi, ai sensi di quanto previsto dall'art.24 del Codice Civile, possono ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 8 - Prestazioni dei Soci

Le attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente statuto sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può in ogni caso avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del DLgs. n.117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari

o al cinque per cento del numero degli associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del DLgs. n.117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 9 - Intramissibilità delle quote associative

Tutte le quote associative ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato sono intramissibili, non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituiti.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente, d) il Comitato dei Territori; e) l'Organo di controllo.

Articolo 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci costituisce l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può venire convocata nel maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo oppure lo richieda almeno un decimo dei soci, secondo le modalità indicate all'art. 13.

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega.

Al fine di garantire il principio della partecipazione democratica, ogni delegato non può rappresentare più di due soci.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente a mezzo avvisi scritti inviati al domicilio di tutti i soci, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, e-mail o altro strumento telematico

in grado di garantire l'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la sua convocazione.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può essere validamente tenuta in videoconferenza o teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento che gli aventi diritto potranno utilizzare.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera con-

vocata nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto (Segretario o Notaio) verbalizzante.

Delle sedute è redatto apposito verbale.

Articolo 12 - Attribuzioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci

All'Assemblea dei Soci spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di vigilare sull'attuazione dei relativi programmi di attività. In particolare, sono di competenza dell'assemblea:

- l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione di missione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione dell'eventuale bilancio sociale dell'Associazione, se redatto su base volontaria, o per obbligo di legge ex art. 14 del DLgs. n.117/2017.
- la determinazione dei programmi di attività;
- la trattazione di qualsiasi argomento ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo;
- la ratifica degli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- la ratifica di variazione della sede legale su proposta del Consiglio Direttivo;
- la ratifica dei programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Direttore e i relativi obiettivi nell'ambito degli

scopi e delle attività e funzioni di cui agli articoli 3 e 4 e 5 del presente statuto;

- la deliberazione, per gravi motivi, in merito all'esclusione dei soci;

- la nomina dell'Organo di controllo;

- la delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto e dell'art.6 del DLgs. n.117/2017.

Articolo 13 - Assemblea Straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si esegue con le modalità previste dall'art. 11 del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di una "maggioranza qualificata" di soci di due terzi (2/3) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, dei quali un componente è nominato dal Comitato dei Territori.

La determinazione del numero e l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo sono riservati all'Assemblea sulla base di un principio di rappresentanza delle diverse realtà e delle diverse

categorie di soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo nomina altresì il Direttore, stabilendone funzioni e compenso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno, di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio è validamente costituito quando in esso è rappresentata almeno la maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, e-mail o altro strumento telematico in grado di garantire l'avvenuto ricevimento, inviati almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno due giorni.

Le riunioni potranno essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video o dello strumento di comunicazione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento che gli aventi diritto potranno utilizzare.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Delle sedute è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Segretario del Consiglio Direttivo è ordinariamente il Direttore; in caso di sua assenza, il Presidente nomina volta per volta un Segretario scelto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In ogni ipotesi di vacanza di un componente del Consiglio Direttivo, gli altri membri del Consiglio Direttivo provvedono alla sua sostituzione. Il mandato del componente di nuova nomina deve essere ratificato alla prima Assemblea utile e scade con quello del Consiglio Direttivo nel quale entra a far parte.

Nell'ipotesi invece di vacanza simultanea della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e si provvede alla sua integrale sostituzione da parte dell'Assemblea

dei Soci, tempestivamente convocata, secondo le norme statutarie, di legge e dell'eventuale regolamento interno.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità statutarie. Esso, in particolare, a titolo esemplificativo, ha il compito di:

- eleggere tra i propri membri il Presidente;
- eleggere il Vicepresidente dell'Associazione;
- attribuire la qualifica di socio ordinario fissando il valore minimo delle relative contribuzioni;
- fissare annualmente il valore della quota per l'ingresso di nuovi soci ordinari;
- nominare il Direttore dell'Associazione;
- stabilire i compensi per il Direttore;
- eleggere i componenti del Comitato Scientifico, ove nominato;
- predisporre, su proposta del Direttore, i programmi di attività dell'Associazione e i relativi obiettivi da sottoporre all'Assemblea dei Soci, nell'ambito degli scopi e delle attività e funzioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto;
- deliberare in ordine all'accettazione di donazioni, elargizioni, eredità, legati, nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili o di beni mobili registrati;
- deliberare sulla stipulazione di mutui e aperture di credito, nonché su ogni altra operazione bancaria o finanziaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità isti-

tuzionali;

- proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche statutarie;
- predisporre eventuali regolamenti interni e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- deliberare la variazione della sede legale e sottoporla alla ratifica dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art.1;
- istituire sedi operative, unità locali, filiali e sedi secondarie, ai sensi dell'art.1;
- proporre all'Assemblea dei Soci l'esclusione dei soci per gravi motivi;
- riammettere i soci morosi previo pagamento delle quote e degli arretrati dovuti;
- redigere il bilancio consuntivo da proporre all'Assemblea dei Soci e all'Organo di controllo;
- redigere il bilancio preventivo da proporre all'Assemblea dei Soci e all'Organo di controllo;
- redigere il bilancio sociale dell'Associazione, se redatto su base volontaria o per obbligo di legge ex art. 14 del DLgs. n.117/2017.
- proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.5 del presente Statuto e dell'art.6 del DLgs. n.117/2017.

Il Consiglio Direttivo può demandare specifiche attività a componenti del Consiglio stesso, conferendo ad essi gli opportuni poteri.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, può nominare, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione, un Presidente Onorario, che può partecipare quale invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso, senza diritto di voto.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Articolo 17 - Comitato dei Territori

Il Comitato dei Territori è composto dalle Regioni, dagli Enti Locali, dagli Enti Pubblici e dalle Fondazioni ed Enti perseguenti scopi di utilità sociale, di promozione dello sviluppo economico o filantropici che, attraverso uno stabile sostegno all'Associazione, intendono favorirne e svilupparne l'attività nei territori di riferimento.

La qualifica di soggetto giuridico facente parte del Comitato dei Territori viene acquisita mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, che accerta i requisiti formali e sostanziali dei soggetti che ne entrano a far parte.

Il Comitato dei Territori ha funzioni consultive e di proposta per il Consiglio Direttivo ed il Direttore, con particolare rife-

rimento alla delineazione di strategie che, anche attraverso la creazione di reti, intendano perseguire lo sviluppo territoriale attraverso la cultura come vettore qualificato di cittadinanza e coesione sociale.

Il Comitato dei Territori, al proprio interno, definisce un regolamento operativo per il proprio funzionamento.

Articolo 18 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, se nominato, è composto da un massimo di 10 membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra personalità di comprovata esperienza e competenza nei settori di attività dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico, che elegge nel proprio seno un Coordinatore, dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal suo Coordinatore e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico formula proposte e pareri non vincolanti in ordine alle attività dell'Associazione.

Articolo 19 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è eletto dall'Assemblea dei Soci e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

- esercita il controllo contabile e vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione;

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo trasmessegli dal Consiglio Direttivo, redigendo apposite relazioni per l'Assemblea dei Soci;
- effettua periodiche verifiche di cassa;
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del DLgs. n.117/2017;
- esercita, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del DLgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

Articolo 20 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, il quale ne determina mansioni, poteri ed emolumento.

Il Direttore dura in carica quattro anni ed è rinominabile.

In particolare, salvo ulteriori attribuzioni deliberate dal Consiglio Direttivo, il Direttore cura la gestione ordinaria delle attività dell'Associazione, cura gli adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali dell'Associazione, nonché l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, gestisce i rapporti con il personale, individua i collaboratori e ne determina i compensi nell'ambito del budget approvato dall'Assemblea dei Soci. Al Direttore deve essere attribuita apposita procura da parte del Presidente, onde permettergli di esercitare i poteri che il Consiglio Direttivo delibera di attribuirgli.

Il Direttore collabora con il Presidente nella redazione della corrispondenza e compila i verbali che sottoscrive con il Presidente stesso. Segue lo svolgimento dell'attività del Consiglio Direttivo fornendo la propria collaborazione per la predisposizione dei programmi, dei preventivi e delle procedure.

Articolo 21 - Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di promuovere e autorizzare la costituzione di altre associazioni locali denominate "Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare" aventi piena autonomia nei limiti di legge, costituite da persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, individuate per territorio di attività dei Soci.

Le modalità di costituzione delle Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare nonché i rapporti tra l'Associazione e le Antenne stesse devono essere disciplinati da apposito regolamento e

convenzioni.

In ogni caso spetta all'Associazione la facoltà di indirizzo e coordinamento delle associazioni denominate "Antenna della Rete Italiana di Cultura Popolare". In particolare, l'Associazione:

a) potrà richiedere informazioni circa i componenti degli organi delle suddette associazioni;

b) potrà in qualsiasi momento concedere e revocare l'utilizzo della denominazione "Antenna della Rete Italiana di Cultura Popolare", nonché del nome, del marchio e di tutti gli altri segni distintivi della Rete Italiana di Cultura Popolare;

c) potrà richiedere alle suddette associazioni l'adozione di statuti standard, con impegno delle medesime a comunicare preventivamente eventuali variazioni che dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 22 - Patrimonio e Risorse Finanziarie dell'Associazione

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e sono costituiti:

a) dalle quote associative annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;

b) da sovvenzioni, oblazioni, contributi di enti pubblici o privati, lasciti, eredità, donazioni, legati da parte di soci o di privati cittadini;

c) dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali

attività economiche e di attività diverse di cui all'art.6 del DLgs. n.117/2017, purchè secondarie e strumentali e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

d) da erogazioni liberali dei soci, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;

e) dalla donazione di beni materiali e dalla concessione di diritti reali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati;

f) da ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del DLgs. n.117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 23 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo è approvato annualmente dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale,

salvo quanto previsto dall'art. 11.

Il bilancio consuntivo deve essere, a cura del Consiglio Direttivo, messo a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione, accompagnato dalla relazione di missione e dalla relazione dell'Organo di controllo, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Articolo 24 - Foro Competente

Per la risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa si dichiara la competenza del Tribunale di Torino.

Articolo 25 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, che avviene nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di deliberazione dell'Assemblea dei Soci, l'Assemblea dei Soci stessa procede alla nomina di uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art.9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del DLgs. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di

ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. L'obbligatorietà del parere vincolante ha efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 26 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore di cui al DLgs. n.117/2017 e relativi decreti attuativi e della normativa nazionale e regionale in materia.

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Dottor ENRICO MAMBRETTI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Torino e Pinero-
lo,

CERTIFICA

che, come da atto a proprio rogito in data 20 gennaio 2021, in corso di registrazione, l'Associazione:

"ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE", siglabile "RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE" con sede in Torino (TO), via dell'Arsenale n. 27/E, codice fiscale 08911340019, partita Iva 09555030015, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nella sezione regionale con il n. 23/RP, di nazionalità italiana.

HA DELIBERATO QUANTO SEGUE:

- I - di approvare integralmente ed in ogni suo articolo il nuovo testo dello Statuto Sociale, che annovera anche la modifica della denominazione dell'associazione in quella nuova di "ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE APS" siglabile "RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE APS", quale contenuto nel documento allegato all'atto sotto la lettera "A", al fine di ottenere l'iscrizione presso l'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- II - di autorizzare il Direttore signor Antonio Damasco a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione e all'iscrizione all'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- III - di richiedere al notaio rogante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15.9.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21.10.2020, di provvedere al deposito dei relativi atti e della documentazione presso il competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- IV - di conferire infine mandato al il Direttore signor Antonio Damasco affinché apportati le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni richieste dall'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in sede di iscrizione e/o dall'Autorità Tutoria competente in sede di riconoscimento della personalità giuridica.

Torino li 20 gennaio 2021

